

1) Quando si deve fare?

Quando si intende partecipare ad una manifestazione fieristica di Mostra-Mercato

2) Cosa si intende per mostra-mercato?

mostre-mercato: esposizione di prodotti artigianali e di produzioni locali; momento promozionale dimostrativo delle attività economiche locali, artistiche, culturali ed associative, con possibilità di vendita diretta dei prodotti esposti.

3) Quali requisiti soggettivi occorrono?

Essendo attività fieristica libera, non sono richiesti particolari requisiti soggettivi se non collegati all'attività promozionale, dimostrativa o di vendita che si intende attivare.

4) Cosa deve essere fatto?

Deve essere presentata al SUAP o Ente Organizzatore apposita istanza in bollo al SUAP utilizzando il modello comunale predisposto allegando la documentazione richiesta dall'avviso di partecipazione alla mostra mercato.

5) Il SUAP cosa deve verificare?

L'esatta procedura indicata nel regolamento comunale della mostra mercato.

Qualora si tratta di mostra-mercato gestita da un'associazione incaricata l'istanza viene trasmessa al predetto gestore.

6) A chi ci si deve rivolgere per verificare?

All'Ufficio Polizia Locale per verifiche sanzionatorie recidive ed informazioni varie.

7) Quale atto consegue all'istanza?

All'istanza fa seguito la formulazione della graduatoria di merito determinata dal responsabile SUAP o dal gestore incaricato all'organizzazione della mostra mercato sulla base del regolamento della manifestazione stessa.

All'assegnatario verrà rilasciata comunicazione di assenso a partecipare all'edizione della mostra-mercato in questione con indicazione del diritto comunale da pagarsi anticipatamente.

8) Cosa deve fare il responsabile del procedimento ad istruttoria completata?

Predisporre la dovuta registrazione informatica nell'apposito data-base e dispone il

fascicolo presso lo schedario.

Ricognizione del procedimento

Responsabile SUAP	
Responsabile procedimento	

Modulistica da utilizzare

Istanza	Apposito modulo comunale predisposto, in bollo con copia dei documenti d'identità dei firmatari diversi moduli
SCIA A)	(Da trasmettere prima dell'inizio dell'attività di vendita alimenti)
Scheda 4	(Se alla vendita è abbinata un'attività produttiva di alimenti)
Descrizione	Delle strutture utilizzate per l'esercizio del commercio di alimentari
Elenco	e tipologia dei mezzi utilizzati per il trasporto di prodotti alimentari e descrizione degli impianti utilizzati nella catena del freddo o del caldo per la conservazione o preparazione di alimenti.

Tempi del procedimento

L'istanza deve essere presentata 60 giorni prima dello svolgimento della fiera.

Il SUAP o il gestore assegnatario, entro 15 giorni dispone la graduatoria di assegnazione e la pubblica all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

Nei successivi 15 giorni sottopone gli eventuali ricorsi alla Giunta Comunale.

Enti o uffici a cui va inviata l'istanza

CCIAA	
Regione	
ASL	
ARPA	
Ufficio tributi	
Ufficio Tecnico	
Polizia Locale	

Diritti istruttoria e rimborso spese

Costi istruttoria e rimborso spese da effettuarsi con le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none">➤ Bollettino di CC postale n° xxxxx intestato a Comune di xxxxxxx➤ Bollettino di CC postale n° xxxxx intestato a ASL	€ 00,00
---	----------------

Riferimenti legislativi

Regolamento comunale e relativa programmazione commercio su aree pubbliche.

Regolamenti comunali di Polizia urbana ed applicazione diversi tributi.

L.R. n. 6/2010 - Art. 120 Finalità

1. L'attività fieristica è libera ed è esercitata secondo i principi di pari opportunità e di parità di trattamento fra gli operatori nazionali e quelli appartenenti a paesi esteri. La Regione e i comuni interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono la libera concorrenza, la trasparenza e la libertà di impresa, anche tutelando la parità di condizioni per l'accesso alle strutture, nonché l'adeguatezza della qualità dei servizi agli espositori ed agli utenti e assicurando il coordinamento delle manifestazioni ufficiali, nonché la pubblicità dei dati e delle informazioni ad esse relativi.

Art. 121 Definizioni

1. Ai fini del presente titolo si intendono per:

a) "manifestazioni fieristiche", le attività commerciali svolte in via ordinaria in regime di diritto privato ed in ambito concorrenziale per la presentazione e la promozione o la commercializzazione, limitate nel tempo ed in idonei complessi espositivi, di beni e servizi, destinate a visitatori generici e ad operatori professionali del settore o dei settori economici coinvolti. Tra le manifestazioni fieristiche si individuano le seguenti tipologie:

1) "fiere generali", senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla presentazione e all'eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti;

2) "fiere specializzate", limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e alla promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione solo su campione e con possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore;

3) "mostre mercato", limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o connessi tra loro, aperte al pubblico indifferenziato o ad operatori professionali, dirette alla promozione o anche alla vendita dei prodotti esposti;

b) "espositori", quanti partecipano alla rassegna per presentare, promuovere o diffondere beni e servizi, siano essi produttori, rivenditori, enti pubblici e associazioni appartenenti anche a paesi esteri operanti nei settori economici oggetto delle attività fieristiche o i loro rappresentanti;

c) "visitatori", coloro che accedono alle attività fieristiche, siano essi pubblico indifferenziato od operatori professionali del settore o dei settori economici oggetto della rassegna;

d) "quartieri fieristici", le aree appositamente attrezzate ed edificate per ospitare manifestazioni fieristiche internazionali, ovvero nazionali e regionali e a tal fine destinate dalla pianificazione urbanistica territoriale;

e) "organizzatori di manifestazioni", i soggetti pubblici e privati anche appartenenti a paesi esteri che esercitano attività di progettazione, realizzazione e promozione di manifestazioni fieristiche;

f) "superficie netta", la superficie in metri quadrati effettivamente occupata, a titolo oneroso, dagli espositori nei quartieri fieristici;

g) "enti fieristici", i soggetti che hanno la disponibilità, a qualunque titolo, dei quartieri fieristici, anche al fine di promuovere l'attività fieristica.

Riferimenti di controllo

L.R. n. 6/2010 - Art. 130 Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di organizzazione o svolgimento di manifestazioni fieristiche che non corrispondano alla normativa regionale vigente in materia di fiere ovvero in caso di svolgimento di manifestazioni fieristiche con modalità diverse da quelle comunicate, l'autorità competente a ricevere la comunicazione dello svolgimento della manifestazione dispone nei confronti dei soggetti responsabili l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 5 euro ad un massimo di 50 euro per ciascun metro quadrato di superficie netta, nonché la revoca della qualifica e l'esclusione dal calendario regionale e dal riconoscimento di qualifica per un periodo compreso da due a cinque anni.
2. In caso di mancata o tardiva comunicazione da parte degli organizzatori della manifestazione fieristica l'autorità competente dispone una sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 20.000 euro. Nel caso di recidiva la sanzione è aumentata a 100.000 euro. La Regione dispone inoltre l'esclusione della manifestazione dal calendario regionale e dal riconoscimento di qualifica per un periodo compreso da due a cinque anni.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di abuso della qualifica di "fiera internazionale", "fiera nazionale" o "fiera regionale", l'amministrazione competente per l'attribuzione della qualifica dispone nei confronti dei soggetti responsabili l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento del fatturato della manifestazione, nonché l'esclusione dei medesimi soggetti dall'inserimento nel calendario regionale e dal riconoscimento di qualifica nei due anni successivi.
4. In caso di violazione degli obblighi sulla correttezza e veridicità dell'informazione e della pubblicità verso gli utenti è disposta nei confronti dei soggetti responsabili una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa tra l'1 e il 10 per cento del fatturato della manifestazione.
5. L'accertamento delle violazioni è delegato ai comuni nel cui territorio si svolge la manifestazione fieristica.
6. Per l'applicazione delle relative sanzioni e la riscossione delle somme dovute dai trasgressori si osservano le norme della l.r. 90/1983.

Igienicità in riferimento al regolamento d'igiene tipo

Legge n. 283 del 30.04.1962 e relativo regolamento - Per la vendita e trasporto di prodotti alimentari.

Per prodotti alimentari preparati in luogo: riferimento regolamenti CE 852, 853, 854 del 2005, come sanzionati dal Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193.